

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio transizione energetica	ambiente@certregione.fvg.it energia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4159 tel + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Fascicolo: ALP-EN 2465.1

Allegati: - 01 -

LA SOCIETÀ PROPONENTE:

TECNO.ENERGY SRL

PEC: tecno.energy.srl@legalmail.it

ENTI ESTERNI:

Comune di Udine

PEC: protocollo@pec.comune.udine.it

Comune di Tavagnacco

PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it

Ministero della Cultura

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
del Friuli Venezia Giulia

PEC: sabap-fvg@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Interno

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine

PEC: com.udine@cert.vigilfuoco.it

Ministero della Difesa

Comando Militare Esercito F.V.G.

Ufficio Personale, Logistica e Servizi Militari

PEC: cme_friuli_vg@postacert.difesa.it

Ente di Decentramento Regionale di Udine

PEC: edr.udine@certregione.fvg.it

FVG Strade S.p.A.

PEC: fvgstrade@certregione.fvg.it

ARPA F.V.G.

PEC: arpa@certregione.fvg.it

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)

Distretto di Udine

PEC: asufc@certsanita.fvg.it

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

PEC: info@pec.bonificafriulana.it

E	
Comune di Udine	
U.O. Archivio e Protocollo	
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0194818/2025 del 05/12/2025	
Firmatario: ELENA CAPROTTI	

Terna Rete Italia S.p.A.

Unità impianti di Padova

PEC: dipartimento-nordest@pec.terna.it

e-distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia – Macro Area Territoriale Nord

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

AcegasApsAmga S.p.A.

PEC: acegasapsamga_ud@cert.acegasapsamga.it

Snam Rete Gas S.p.A.

Distretto Nord Orientale

PEC: distrettonor@pec.snam.it

INSIEL S.p.A.

PEC: protocollo@pec.insiel.it

FiberCop S.p.A.

PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it

CAFC S.p.A.

PEC: info@pec.cafcspa.com

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Dipartimento territoriale di Trieste

PEC: rfi-dpr-dtp.ts@pec.rfi.it

Open Fiber S.p.A.

PEC: openfiber@pec.openfiber.it

Infratel Italia S.p.A.

PEC: posta@pec.infratelitalia.it

STRUTTURE REGIONALI:

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Servizio valutazioni ambientali

Servizio difesa del suolo

Servizio geologico

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

PEC: territorio@certregione.fvg.it

**Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e
strategica**

Servizio infrastrutture e opere strategiche

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI
INFORMATIVI

PEC: patrimonio@certregione.fvg.it

Servizio demanio

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

PEC: qualita@certregione.fvg.it

Servizio valorizzazione qualità delle produzioni

PEC: competitivita@certregione.fvg.it

Servizio competitività sistema agroalimentare

e per conoscenza:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza

Direzione generale per i Servizi Territoriali

Divisione VI – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) del
Friuli Venezia Giulia e del Veneto

Unità Organizzativa III FVG

PEC: dgst.div06@pec.mimit.gov.it

Prefettura di Udine

PEC: protocollo.prefud@pec.interno.it

Geom. Franco Ioan

PEC: franco@ioan.it

N. pratica: **EN 2465.1** (si prega di citare tale numero nelle comunicazioni)

Oggetto: **TECNO.ENERGY SRL**

Art. 12 L.R. 19/2012. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e del relativo impianto di rete di potenza nominale 5.999,48 kWp denominato "Udine Beivars Ovest" nel Comune di Udine, con opere di connessione alla rete elettrica nel comune di Tavagnacco.

TRASMISSIONE DECRETO.

Si trasmette in allegato il decreto n° 67615/GRFVG del 05/12/2025.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- ing. Elena Caprotti -

[FIRMATO DIGITALMENTE]

Allegati:

01. EN 2465_1 - DECRETO TECNO_ENERGY [1.0]

Struttura competente: Servizio transizione energetica. Domicilio digitale: ambiente@certregione.fvg.it

Resp. del procedimento: ing. Nicola Savella

via Carducci 6 Trieste,

tel. 040 377 4963, nicola.savella@regione.fvg.it

Resp. dell'istruttoria: dott.ssa Tosca De Stefani

via Carducci 6 Trieste,

tel. 040 377 4120, tosca.destefani@regione.fvg.it

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio transizione energetica	ambiente@certregione.fvg.it energia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4159 tel + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Fascicolo: ALP-EN/2465.1

Servizio transizione energetica

Art. 12 della L.R. 19/2012 e art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale di 5.999,48 kW, denominato "Udine Beivars Ovest", sito in Comune di Udine (UD).

Titolare dell'Autorizzazione unica: TECNO.ENERGY S.R.L.

Il Direttore di Servizio

Visto il Decreto Legislativo 23 aprile 2002, n. 110, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese", e in particolare l'art.1, con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente riservate allo Stato;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con il quale sono state approvate le "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", pubblicate sulla G.U. serie generale n. 219 del 18/09/2010;

Visto il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Vista la Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 19, recante "Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti";

Visto l'art. 12, comma 6 della L.R. 19/2012 che prevede che *“Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER”*;

Visto il Piano Energetico Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 1938 del 13/12/2024 e reso esecutivo con D.P.Reg n. 167 del 17/12/2024, che prevede tra i due macro-obiettivi del Piano Energetico il punto 2) Indipendenza energetica; tra gli Obiettivi Generali i punti 1. Sviluppare sistemi di generazione distribuita, 5. Incrementare la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER); tra gli Obiettivi di Piano i punti 2. Diffondere l'autoconsumo, 11. Sviluppare la filiera delle biomasse legnose, 12. Promuovere la produzione energetica delle imprese agricole, 13. Sviluppare un ecosistema regionale basato sulla filiera di idrogeno rinnovabile, 14. Valorizzare le fonti energetiche rinnovabili;

Verificato pertanto che l'intervento oggetto del presente decreto è compatibile *gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER*;

Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i., recante *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”* ed in particolare l'articolo 22, comma 1, ai sensi del quale in materia di Conferenza di Servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della Legge 241/1990;

Visto l'art. 14, comma 9 della citata L.R. 19/2012, ai sensi del quale per gli impianti soggetti a autorizzazione unica regionale, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della stessa legge, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di Conferenza di Servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica;

Vista la L.R. 4 marzo 2025, n. 2, recante *“Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.”* ed in particolare l'articolo 8, *“Norme transitorie e finali”*;

Vista la D.G.R. n. 893 del 19 giugno 2020 e s.m.i. avente ad oggetto: *“Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”* e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, il cui articolo 52 enumera le funzioni attribuite al Servizio transizione energetica;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 14 gennaio 2025 che ha disposto l'incarico dirigenziale al Direttore del Servizio transizione energetica, ing. Elena Caprotti fino al 31 gennaio 2028;

Vista l'istanza e la relativa documentazione tecnica a essa allegata, presentata in data 05/11/2024 dalla società tecno.energy S.r.l., P.IVA 02904150212, con sede legale a Bressanone (BZ), in via Julius Durst n. 6, con pec registrate ai prot. GRFVG/GEN n. 678048-A, GRFVG/GEN n. 678051-A, GRFVG/GEN n. 678054-A, GRFVG/GEN n. 678057-A, GRFVG/GEN n. 678059-A di data 05/11/2024, relative alla richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 19/2012 per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale di 5.999,48 kW, sito in Comune di Udine (UD);

Vista la nota di prot. GRFVG/GEN n. 717225-A di data 18/11/2024 con la quale la Società proponente ha richiesto la sospensione del procedimento per un periodo di 4 (quattro) settimane per la trasmissione di integrazioni volontarie propedeutiche all'avvio del procedimento stesso;

Viste le pec acquisite ai prot. GRFVG/GEN n. 800861-A; GRFVG/GEN n. 800863-A; GRFVG/GEN n. 800865-A; GRFVG/GEN n. 800866-A; GRFVG/GEN n. 800868-A di data 16/12/2024, con la quale la Società

proponente ha trasmesso la documentazione volontaria integrativa all'istanza;

Vista la nota di prot. GRFVG/GEN n. 48454-P di data 22/01/2025, con la quale il Servizio transizione energetica ha comunicato alla società istante, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, l'avvio del procedimento concernente l'oggetto e ha indetto la Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990, fra i Soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

- Comune di Udine;
- Comune di Tavagnacco;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine;
- Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia. Ufficio Personale, Logistica e Servizi Militari;
- Ente di Decentramento Regionale di Udine;
- FVG Strade S.p.A.;
- ARPA FVG;
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) – Distretto di Udine;
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- Terna Rete Italia S.p.A.;
- e-distribuzione S.p.A.;
- AcegasApsAmga S.p.A.;
- Snam Rete Gas S.p.A.;
- Insiel S.p.A.;
- FiberCop S.p.A.;
- CAFC S.p.A.;
- RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- Open Fiber S.p.A.;
- Infratel Italia S.p.A.;

Strutture della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
 - o Servizio valutazioni ambientali
 - o Servizio difesa del suolo
 - o Servizio geologico
- Direzione centrale infrastrutture e territorio
 - o Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;
 - o Servizio infrastrutture e opere strategiche;
- Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
 - o Servizio demanio;
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
 - o Servizio biodiversità;
 - o Servizio valorizzazione qualità delle produzioni;
 - o Servizio competitività sistema agroalimentare;
- Per conoscenza: Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i Servizi Territoriali – Divisione VI – Ispettorato Territoriale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto;
- Per conoscenza: Prefettura di Udine.

Dato atto che, nella suddetta nota prot. GRFVG/GEN n. 48454-P di data 22/01/2025, è stata stabilita la data del 06/02/2025 quale termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli altri Soggetti coinvolti sopra elencati avrebbero potuto richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 241/1990, eventuali integrazioni;

Considerato che entro il termine del 06/02/2025 sono pervenute al Servizio transizione energetica le seguenti richieste di integrazione documentale:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i Servizi Territoriali, Divisione VI, Ispettorato Territoriale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nota prot. GRFVG/GEN n. 59369-A di data 27/02/2025 con richiesta a titolo collaborativo, chiesta dal Servizio transizione energetica di propria iniziativa alla Società proponente quale integrazione documentale;
- Servizio difesa del suolo, nota prot. GRFVG/GEN n. 69632-A di data 29/01/2025;
- ARPA FVG, nota prot. GRFVG/GEN n. 86874-A di data 04/02/2025;

Vista la nota del Servizio transizione energetica, prot. GRFVG/GEN n. 108712-P di data 07/02/2025, con cui è stata inviata la richiesta di integrazioni alla Società istante ed è stato comunicato ai Soggetti pubblici e privati coinvolti la sospensione dei termini del procedimento per un periodo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, in attesa delle integrazioni richieste;

Considerate le integrazioni trasmesse in data 07/03/2025 dalla società tecno.energy S.r.l. e pervenute al Servizio transizione energetica con nota prot. GRFVG/GEN n. 191888-A di data 10/03/2025;

Vista la richiesta motivata di proroga della sospensione del procedimento pervenuta al Servizio transizione energetica al prot. GRFVG/GEN n. 195787-A di data 11/03/2025;

Vista la nota prot. GRFVG/GEN n. 206699-P di data 13/03/2025 con cui il Servizio transizione energetica ha accolto la proroga della sospensione del procedimento fino alla data del 09/04/2025;

Vista la nota prot. GRFVG/GEN n. 228866-P di data 21/03/2025 con cui il Servizio transizione energetica ha rettificato i termini del procedimento;

Viste le note prot. GRFVG/GEN n. 280478-A e GRFVG/GEN n. 280575-A di data 09/04/2025 con cui sono pervenute le integrazioni documentali dalla Società istante;

Vista la nota prot. GRFVG/GEN 297813-P di data 15/04/2025 con cui il Servizio transizione energetica ha trasmesso agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi le integrazioni documentali fornite dalla Società proponente e ha riavviato il procedimento, indicando il giorno 30/05/2025 quale nuovo termine perentorio per rendere le proprie determinazioni in merito al progetto;

Vista la nota prot. GRFVG/GEN n. 345057-A di data 09/05/2025 con cui è pervenuta al Servizio transizione energetica la dichiarazione asseverata resa dal proponente;

Considerato che entro il termine perentorio del 30/05/2025, stabilito dalla citata nota prot. GRFVG/GEN n. 297813-P di data 15/04/2025 di riavvio del procedimento, sono pervenute al protocollo di codesta Direzione Centrale le note contenenti i seguenti pareri, eventualmente corredati da prescrizioni, osservazioni e indicazioni a titolo collaborativo:

1. FVG Strade S.p.A.: parere di non competenza, prot. GRFVG/GEN n. 52610-A di data 23/01/2025;
2. Infratel Italia S.p.A.: parere di non interferenza, prot. GRFVG/GEN n. 60131-A di data 27/01/2025;
3. Servizio biodiversità: parere di non competenza con la richiesta di non ricevere ulteriori comunicazioni, prot. GRFVG/GEN n. 63801-A di data 28/01/2025;
4. Ente di Decentramento Regionale di Udine: parere di non competenza, prot. GRFVG/GEN n. 66754-A di

data 28/01/2025;

5. Servizio geologico: riscontro, prot. GRFVG/GEN n. 63658-A di data 28/01/2025;
6. Terna Rete Italia S.p.A.: parere con prescrizioni, prot. GRFVG/GEN n. 68877-A di data 29/01/2025;
7. Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco: parere di non competenza con prescrizioni, prot. GRFVG/GEN n. 69427-A di data 29/01/2025;
8. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.: parere favorevole con prescrizioni, prot. GRFVG/GEN n. 79401-A di data 03/02/2025;
9. Insiel S.p.A.: parere di nulla osta con prescrizioni e comunica la non necessità di partecipazione sincrona alla Conferenza di Servizi, prot. GRFVG/GEN n. 81904-A di data 03/02/2025;
10. Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: parere favorevole con osservazioni, prot. GRFVG/GEN n. 100083-A di data 06/02/2025;
11. Servizio valutazioni ambientali: parere di non competenza, prot. GRFVG/GEN n. 100257-A di data 06/02/2025;
12. Servizio infrastrutture e opere strategiche: parere di non competenza, prot. GRFVG/GEN n. 105066-A di data 07/02/2025;
13. Snam Rete Gas S.p.A.: parere di nulla osta con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 120156-A di data 12/02/2025;
14. Comando militare esercito FVG: parere di nulla contro con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 161647-A di data 26/02/2025;
15. CAFC S.p.A.: parere favorevole con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 230870-A di data 24/03/2025;
16. Servizio geologico: parere di non competenza, nota prot. GRFVG/GEN n. 306072-A di data 18/04/2025;
17. Ministero delle Imprese e del Made in Italy: presa d'atto a titolo collaborativo, nota prot. GRFVG/GEN n. 348621-A di data 12/05/2025;
18. Servizio demanio: parere di non competenza, nota prot. GRFVG/GEN n. 348043-A di data 12/05/2025;
19. Servizio difesa del suolo: parere non favorevole, nota prot. GRFVG/GEN n. 384000-A di data 26/05/2025;
20. Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica: parere favorevole con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 399492-A di data 30/05/2025;
21. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio: parere favorevole con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 398381-A; nota prot. GRFVG/GEN n. 398377-A e nota prot. GRFVG/GEN n. 398371-A di data 29/05/2025;
22. AcegasApsAmga S.p.A.: parere favorevole con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 398907-A di data 30/05/2025;
23. Comune di Udine: parere favorevole con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 398811-A di data 30/05/2025;
24. ARPA FVG: parere con prescrizioni, nota prot. GRFVG/GEN n. 395002-A di data 29/05/2025.

Vista la nota prot. GRFVG/GEN n. 433181-P di data 13/06/2025 con cui il Servizio transizione energetica ha chiesto alla Società proponente di formulare eventuali osservazioni in merito ai sopra citati pareri entro 10 (dieci) giorni, con particolare riferimento alla determinazione del Servizio difesa del suolo;

Vista l'ulteriore nota prot. GRFVG/GEN n. 433611-A di data 16/06/2025 trasmessa dal Ministero della Difesa – Comando Militare Esercito FVG, con cui ha espresso nuovamente un parere di nulla contro con prescrizioni, analogamente alla nota prot. GRFVG/GEN n. 161647-A di data 26/02/2025 e ha espresso che *“si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzare i lavori/opere, effettui le dovute indagini esplorative ed adotti le precauzioni necessarie in materia”*;

Valutato che la nota pervenuta con prot. GRFVG/GEN n. 433611-A di data 16/06/2025 del Ministero della Difesa – Comando Militare Esercito FVG possiede un contenuto analogo alla nota prot. GRFVG/GEN n. 161647-A di data 26/02/2025, inviata dal medesimo Ente;

Accertato che nei termini di legge la Società proponente, con nota prot. GRFVG/GEN n. 450311-A acquisita in data 23/06/2025, ha presentato della documentazione integrativa volontaria e congiuntamente delle osservazioni in riscontro alla nota sopra citata di prot. GRFVG/GEN n. 433181-P di data 13/06/2025;

Vista la nota prot. GRFVG/GEN n. 496638-P di data 11/07/2025 di trasmissione al Servizio difesa del suolo della documentazione integrativa volontaria pervenuta al Servizio transizione energetica dalla Società proponente con la nota sopra citata, prot. GRFVG/GEN n. 450311-A di data 23/06/2025, dove il termine per l'espressione della determinazione del Servizio difesa del suolo è stato fissato al 26/07/2025;

Vista la nota prot. GRFVG/GEN n. 516117-A di data 21/07/2025 pervenuta dal Servizio difesa del suolo sul parere di compatibilità idraulica favorevole;

Vista la nota prot. GRFVG/GEN n. 523932-P di data 24/07/2025 con cui il Servizio transizione energetica ha dato comunicazione agli Enti partecipanti la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi a posizioni prevalenti;

Richiamato in particolare quanto scritto dal Servizio transizione energetica nella suddetta nota di prot. GRFVG/GEN n. 523932-P di data 24/07/2025, *"di superare a posizioni prevalenti il parere favorevole del Comune di Udine espresso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/2025 con esclusivo riferimento a quanto deliberato al punto 4)", "considerando che l'effetto di variante urbanistica dell'autorizzazione unica debba essere qualificato come temporaneo e provvisorio, la cui durata è ancorata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, diversamente dal Piano Regolatore Generale che ha un effetto a tempo indeterminato e di portata generale, e che - pertanto - alla scadenza del provvedimento autorizzatorio deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell'area in quanto la disciplina prevista all'art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003, non comporta una spoliazione della potestà urbanistica del Comune"*;

Dato atto che il progetto definitivo, come approvato dalla Conferenza di Servizi, prevede la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale di 5.999,48 kWp, denominato "Udine Beivars Ovest", sito in Comune di Udine, con opere di connessione alla rete elettrica nel comune di Tavagnacco;

Visti gli atti e gli elaborati tecnici di progetto nella loro configurazione finale e definitiva come sotto elencati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritti dai seguenti progettisti:

- Ing. Manuel Prackwieser Ordine degli ingegneri della Prov. di Bolzano no. 2298/A;
- Geom. Diego Bortolami Albo dei geometri della Prov. di Padova no. 3444;
- Dott. Elvis Romano Tecnico competente in acustica ambientale E.N.Te.C.A. elenco nazionale n° 917;
- Arch. Lucia Sirocco Ordine degli Architetti della Prov. di Trieste no. 414;

N.	Denominazione elaborato	Titolo elaborato	Ultima revisione
01	1.1 - Opere di connessione alla rete-signed.pdf	Opere di connessione alla rete	Rev. 01 del 22/11/2024
02	1.2 - Relazione variante al PRGC-signed.pdf	Relazione variante al PRGC di Udine	Rev. 01 del 22/11/2024
03	1.3 - Stralcio strumento urbanistico vigente-	Stralcio allo strumento	Rev. 01 del

	signed.pdf	urbanistico vigente	22/11/2024
04	1.4.r1 - Stralcio nuova zonizzazione PRGC Udine.pdf	Stralcio modifica strumento urbanistico intero progetto	Rev. 01 del 06/03/2025
05	1.5 - Relazione geologica_signed.pdf	Relazione geologica ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/2009	Rev. 01 del 22/11/2024
06	2.1 - Contratto aree impianto-signed.pdf	Contratto preliminare di stipula di diritto di superficie registrato notarilmente	Rev. 01 del 22/11/2024
07	2.2 - Piano particellare-signed.pdf	Piano particellare	Rev. 01 del 22/11/2024
08	2.3 - Servitù cabina FTV Finergia-signed.pdf	Servitù cabina FTV Finergia	Rev. 02 del 23/05/2025
09	2.4 - Servitù elettrodotto Dal Maso-signed.pdf	Servitù di elettrodotto Dal Maso	Rev. 02 del 09/05/2025
10	3.1 - Relazione tecnica-signed.pdf	Relazione tecnica	Rev. 01 del 22/11/2024
11	3.2 - Progetto di dismissione dell'impianto-signed.pdf	Relazione di dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi	Rev. 01 del 22/11/2024
12	3.3 - Dichiarazione sostitutiva destinazione urbanistica-signed	Dichiarazione sostitutiva in merito alla destinazione delle aree	Rev. 01 del 22/11/2024
13	3.4 - Relazione ricognizione vincoli e normative urbanistiche-signed	Relazione ricognizione vincoli e normative urbanistiche	Rev. 01 del 22/11/2024
14	3.5.int - Relazione acustica_compressed-signed.pdf	Relazione acustica	Rev.01 del 08/04/2025
15	3.6.int - Relazione campi elettromagnetici.pdf	Relazione in merito ai campi elettromagnetici	Rev.01 del 05/03/2025
16	3.7.int - Relazione di compatibilità al PPR del FVG.pdf	Relazione di compatibilità al PPR del Friuli Venezia Giulia	Rev.01 del 05/03/2025
17	3.8.int.r1 - Relazione di invarianza idraulica-signed-signed.pdf	Relazione di invarianza idraulica	Rev. 02 del 10/06/2025
18	4.1.r1 - Layout su ortofoto	Layout di impianto su ortofoto	Rev. 01 del 05/03/2025
19	4.2.r1 - Layout su catastale-signed-signed	Layout di impianto su catastale	Rev. 01 del 05/03/2025
20	4.3 - Inquadramento PPR-signed.pdf	Tavola di inquadramento vincolistica rispetto al Piano Paesistico Regionale (PPR)	Rev. 01 del 22/11/2024
21	4.4.r1 - Inquadramento PRG-signed-signed.pdf	Tavola di inquadramento vincolistica rispetto ai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC)	Rev. 01 del 05/03/2025
22	4.5 - Inquadramento PAI-signed.pdf	Tavola di inquadramento vincolistica rispetto al Piano Assesto Idrogeologico (PAI)	Rev. 01 del 22/11/2024
23	4.6.int - Piano particellare-signed-signed.pdf	Tavola di inquadramento su base catastale e piano particellare	Rev. 01 del 05/03/2025

24	4.7.int - Tavola distanza Canale Secondario del Ledra-signed-signed.pdf	Tavola distanza Canale Secondario del Ledra	Rev. 01 del 06/03/2025
25	4.8.int - Tavola dettaglio DPA cabina di consegna-signed	Tavola dettaglio DPA cabina di consegna	Rev. 01 del 06/03/2025
26	5.1 - Strutture di sostegno-signed.pdf	Tavola di dettaglio delle strutture di sostegno dei moduli (tracker monoassiali)	Rev. 01 del 22/11/2024
27	5.2 - Cabina di consegna-signed.pdf	Tavola di dettaglio della cabina di consegna	Rev. 01 del 22/11/2024
28	5.3 - Cabina di consegna lato utente e cabina di campo-signed.pdf	Tavola di dettaglio della cabina di consegna lato utente e della cabina di campo	Rev. 01 del 22/11/2024
29	5.4 - Dettaglio recinzione e barriera visiva-signed.pdf	Tavola di dettaglio della recinzione e della barriera visiva	Rev. 01 del 22/11/2024
30	5_5_int__Tavola_di_invarianza_idraulica-signed-signed.pdf	Tavola di invarianza idraulica	Rev. 01 del 10/06/2025
31	6.1.r1 - Relazione progetto di rete-signed.pdf	Relazione impianto per la connessione alla rete	Rev. 02 del 08/04/2025
32	6.2 - Relazione dimensionamento tubo protezione condotte_signed.pdf	Relazione dimensionamento tubo protezione condotte	Rev. 01 del 22/11/2024
33	2024_Dich_ass_Conduitture_Elettriche_Tub_Metalliche_REVISIONATA_2-signed (002).pdf	Dich. Asseverata condutture metalliche	Rev. 02 del 27/03/2025
34	6.3.int - Dichiarazione asseverata condutture metalliche-signed-signed.pdf	Dich. Asseverata in merito alle condutture metalliche	Rev. 01 del 06/03/2025
35	6.4 - Interferenza SNAM_signed.pdf	Tavola risoluzione interferenza con metanodotto SNAM	Rev. 01 del 22/11/2024
36	6.5 - Interferenza ferrovia_signed_compressed.pdf	Tavola di risoluzione interferenza con ferrovia	Rev. 01 del 22/11/2024
37	6.6 - Interferenza roggia di Udine_signed.pdf	Tavola di risoluzione interferenza con la Roggia di Udine	Rev. 01 del 22/11/2024
38	6.7 - Planimetria_signed.pdf	Planimetria generale su Carta Tecnica Regionale a scala 1:25.000	Rev. 01 del 22/11/2024
39	6.8 - Schema unifilare.pdf	Schema unifilare	Rev. 01 del 22/11/2024
40	6.9 - Visure catastali-signed.pdf	Visure catastali	Rev. 01 del 22/11/2024
41	6.10 - Tavola zonizzazione PRGC Udine e Tavagnacco-signed.pdf	Tavola zonizzazione PRGC Udine e Tavagnacco	Rev. 01 del 22/11/2024
42	6.11 - Panoramica elettrodotto-signed.pdf	Panoramica dell'elettrodotto su ortofoto	Rev. 01 del 22/11/2024
43	6.12.int - Relazione tecnica condutture-signed-signed.pdf	Relazione tecnica condutture elettriche d'utenza per la connessione	Rev. 01 del 06/03/2025
44	6.13.int - Tavola condutture utenza-signed-signed.pdf	Tavola posizione cabine di trasformazione e tracciato	Rev. 01 del 06/03/2025

		condutture elettriche di utenza	
--	--	---------------------------------	--

Vista l'accettazione del preventivo di connessione alla rete di data 20/06/2024 emesso da e-distribuzione S.p.A., codice pratica 388010974, acquisita al prot. GRFVG/GEN n. 678051-A di data 05/11/2024, con la quale il legale rappresentante della tecno.energy S.r.l. ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;

Vista la nota prot. GRFVG-GEN-2025-680689-A di data 06/10/2025, con cui e-distribuzione S.p.A. ha confermato in via definitiva la Soluzione Tecnica Minima Generale;

Visto il contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie, Rep. N. 4243/2972, notaio Raffaella Zanini, siglato in data 30/05/2024, registrato a Vicenza il 05/06/2024 al n. 17499 serie 1T;

Visto il contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti (lavori a carico di e-distribuzione), sottoscritto in data 23/05/2025 tra la società tecno.energy S.r.l., la società Kostner S.r.l., la società FINERGIA PROJECT III S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento in data 31/10/2025 ai seguenti riferimenti: ufficio T2H, serie 3X, numero 537;

Visto il contratto preliminare di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, sottoscritto in data 09/05/2025 tra la società tecno.energy S.r.l., il Sig. Michele Dal Maso, la Società Castore e Polluce Società Agricola Semplice e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento in data 05/11/2025 ai seguenti riferimenti: ufficio T2H, serie 3, numero 296;

Vista l'autodichiarazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/2011, pervenuta al prot. n. GRFVG-GEN-2025-413485-A di data 06/06/2025;

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1. La società TECNO.ENERGY S.R.L., P.I.V.A. 02904150212, con sede legale a Bressanone (BZ), in Via Julius Durst n. 6, è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale di 5.999,48 kW, sito in località Beivars, Comune di Udine (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché a ogni prescrizione, raccomandazione e indicazione a titolo collaborativo di cui ai successivi articoli.

Art. 2. La società e-distribuzione S.p.A. è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico di cui all'art. 1, in conformità al progetto approvato, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art.3. La società e-distribuzione S.p.A., competente in via esclusiva ad esercire l'impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità e alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per tali opere non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Art. 4. L'impianto di connessione di rete entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete, con l'obbligo di connessione di terzi per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione; di conseguenza non dovrà essere rimosso con la eventuale cessazione dell'impianto di produzione. Per tali opere non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19/2012 la presente autorizzazione unica sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o, comunque, invitate a partecipare ma che non si sono espresse nella Conferenza di Servizi asincrona. È fatto obbligo alla Società titolare del presente provvedimento di provvedere all'aggiornamento e al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Art. 6. Con riferimento alle aree interessate dalle opere in progetto, è dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. La presente autorizzazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 19/2012.

Art. 7. La presente autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 9 della L.R. 19/2012, costituisce approvazione di variante alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente del Comune di Udine, conformemente agli elaborati di variante urbanistica costituenti parte integrante e sostanziale del progetto di cui in premessa.

Art. 8. La società titolare del presente provvedimento è tenuta a effettuare i lavori di realizzazione delle opere e a esercire le medesime in conformità al progetto unitario approvato, nonché alle prescrizioni di seguito elencate, conformemente alla decisione finale assunta dalla Conferenza di Servizi:

1. Terna Rete Italia S.p.A., prot. GRFVG/GEN n. 68877-A di data 29/01/2025:

[...]

La costruzione di opere in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra opere e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Ai sensi di quest'ultima normativa, "nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio", devono essere rispettate le norme relative alle fasce di rispetto (DM 29 maggio 2008, par. 3.2). All'interno di dette fasce non è, infatti, consentita "alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore" (art. 4, comma 1, lett. h, legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"). Il D.P.C.M. 8/7/2003 precisa inoltre (art. 6 comma 1) che "per la determinazione delle Fasce di Rispetto, si dovrà far riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art.4 ed alla portata in corrente in servizio normale definita dalle CEI 11.60...".

[...]

Ulteriori condizioni e prescrizioni da rispettare:

- l'eventuale installazione di manufatti di qualsivoglia tipo (torri o lampioni d'illuminazione, pannelli fotovoltaici, chioschi, ecc.) dovrà essere conforme a quanto alle distanze previste dal DM 449 e dalle norme CEI;
- sia sempre garantito (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno), l'accesso in sicurezza ai sostegni, sia pedonale che carraio (se necessario anche con mezzi pesanti), per le attività di esercizio e manutenzione del nostro impianto elettrico, ivi compresi gli interventi in emergenza in caso di guasti o anomalie; il progetto dovrà pertanto prevedere che siano sempre disponibili le idonee vie di accesso ai sostegni ed ai conduttori;

- stante la preesistenza dei nostri elettrodotti rispetto alle opere in progetto, ci dichiariamo sin d'ora sollevati da qualsiasi responsabilità per danni/mancati introiti causati ai Vostri impianti dai nostri asset o dai nostri lavori. Pertanto, al fine di minimizzare il rischio di tali eventualità, Vi invitiamo a non installare impianti tecnologici e/o manufatti nella fascia individuata dalla proiezione a terra dei conduttori incrementata di 5 metri per ciascun lato. Qualora non rispettata tale distanza sarà Vs cura ed onere rimuovere tali opere entro 24 dalla nostra richiesta o, in caso di Vs inadempienza procedere noi alla demolizione delle opere interferenti con vostro risarcimento degli oneri da noi sostenuti;
 - nella realizzazione di eventuali recinzioni metalliche, strutture metalliche in genere ed opere affini in prossimità dei nostri impianti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti;
 - non è consentita la costruzione di manufatti/luoghi a permanenza prolungata di persone nella fascia di rispetto dei campi elettromagnetici di cui alle leggi sopracitate (Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001] e D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003];
 - eventuali siti con aree di parcheggio, di deposito di materiale infiammabile o di materiale esplosivo dovranno essere posizionati alle distanze di cui alle relative norme di legge e opportunamente certificati da tecnico abilitato, se previsto;
 - non dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto al di sotto i conduttori in quanto, con l'accrescimento, la vegetazione ostacolerà il regolare esercizio della linea elettrica;
 - i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente. Dovranno quindi essere adottati tutti gli accorgimenti, tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'opportuno sezionamento di tutti i manufatti metallici/condutture metalliche/linee telefoniche interrate, da eseguirsi conformemente alle Norme, atti ad evitare il trasferimento a distanza dei potenziali elettrici originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.
2. Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco, prot. GRFVG/GEN n. 69427-A di data 29/01/2025:
- [...]
- Qualora i "trasformatori" presenti nell'impianto fotovoltaico si configurino come "Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori a 1 m³" (Attività n° 48.1B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011) dovrà essere attivato, presso lo scrivente Comando dei Vigili del fuoco, l'iter procedurale autorizzativo di Prevenzione Incendi previsto dall'Art. 3 del succitato D.P.R. 151/2011.
- Si evidenzia infine che, qualora a seguito di modifiche o ampliamenti della Attività la stessa dovesse in futuro rientrare tra quelle soggette a controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui al D.P.R. n.151 del 01.08.2011.
3. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.: parere favorevole con prescrizioni, prot. GRFVG/GEN n. 79401-A di data 03/02/2025:
- [...]
- Si prescrive l'obbligo del pieno rispetto di tutte le disposizioni del citato DPR per quanto attinenti al caso, con particolare riguardo al divieto di invasione della sede ferroviaria ed immediate vicinanze con personale e/o mezzi d'opera, con misure da indicare in fase di progettazione esecutiva, all'obbligo di allontanamento delle acque reflue/piovane dalle immediate vicinanze della sede ferroviaria, alla realizzazione di recinzione invalicabile per delimitare e proteggere la sede ferroviaria ed alla eventuale piantumazione di alberature in vicinanza della stessa.
- Dovrà essere prodotto e trasmesso alla scrivente Direzione Territoriale di RFI il progetto esecutivo/di cantiere dell'interferenza in attraversamento, redatto sulla base delle vigenti normative tecniche e delle prescrizioni contenute nella presente nota.
4. Insiel S.p.A., prot. GRFVG/GEN n. 81904-A di data 03/02/2025:
- [...] indicando la sola prescrizione di tener conto dei tracciati RPR come documentati dalle tavole allegare e mettere in atto le azioni necessarie ai fini di non danneggiare i cavidotti percorsi dalla RPR.
5. Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. GRFVG/GEN n. 120156-A di data 12/02/2025:

[...]

- I Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0434/360400), che provvederà a fornire durante la fase esecutiva dei lavori stessi la necessaria assistenza con proprio personale;
- Le opere di scavo in prossimità della ns. condotta, saranno consentite con mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di 1,00 m dal metanodotto, la restante parte a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Nei punti di incrocio previsti mediante tecnica sonda teleguidata tra la Vs. opera e la nostra condotta, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di metri 3,00. Resta inteso che durante la fase di trivellazione, dovrà essere eseguito un monitoraggio continuo della profondità e direzione della trivellazione (a cura della ditta esecutrice) che dovrà essere confrontato con la rilevazione di profondità e posizione della condotta metanifera (a cura personale Snam Rete Gas). I lavori dovranno essere tempestivamente sospesi e la scrivente dovrà essere prontamente informata nel caso in cui ci siano incertezze sulle misure di rilievo, non vengano rispettate le distanze previste nel progetto e/o non vengano rispettate le prescrizioni riportate nel presente nulla osta;
- Per il tratto di parallelismo dovrà essere mantenuta una distanza di m 4,90 tra le superfici affacciate delle due strutture;
- Eventuali pozzetti dovranno essere posati ad almeno m 6,00 di distanza dal metanodotto;
- Nella fascia di rispetto della condotta non dovranno essere realizzati depositi di materiali anche se provvisori;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti di metanodotti;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.

6. Comando militare esercito FVG, nota prot. GRFVG/GEN n. 161647-A di data 26/02/2025:

[...]

Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano campagna uguale/superiore a 15 metri; elettrodotti, a partire da 60 kV e piattaforme marine e relative sovrastrutture [...].

Si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzare i lavori/opere, effettui le dovute indagini esplorative ed adotti le precauzioni necessarie in materia, come precisato nella lettera in riferimento b., che si annette in copia.

7. CAFC S.p.A., nota prot. GRFVG/GEN n. 230870-A di data 24/03/2025:

Relativamente alla zona di protezione:

[...] Dovrà, pertanto, essere garantita l'assenza di qualsiasi spandimento sul suolo di liquami e/o altre sostanze che potrebbero inquinare la falda, sia durante l'esercizio e le attività di

manutenzione che in caso di incidenti, attraverso l'adozione di adeguate procedure operative ed emergenziali;

Relativamente alla rete idrica:

1. L'ubicazione dei sottoservizi avverrà tramite segnalazione in loco delle condotte idriche; il richiedente (progettista, ditta esecutrice, ecc.) dovrà presentare istanza di segnalazione a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.cafcspa.com con 30 giorni naturali e consecutivi di anticipo; la segnalazione reti è a carattere oneroso. Le sole planimetrie con riportata la rete acquedotto non sono sufficientemente dettagliate per la redazione dei progetti.
2. È a carico del progettista, in fase di elaborazione del progetto definitivo, redigere un apposito elaborato grafico di sovrapposizione tra la rete idrica esistente (con i relativi manufatti, quali saracinesche, pozzetti, ecc.) e le opere di progetto e la risoluzione delle interferenze;
3. La risoluzione delle interferenze deve essere concordata con congruo anticipo con CAFC Spa; non potranno essere addebitati a CAFC Spa eventuali costi di fermo cantiere (riserve dell'impresa);
4. Poiché la rete acquedottistica è costituita da materiali diversi (acciaio, ghisa, cemento amianto, PEAD, ecc.), la tracciatura in loco dei sottoservizi potrebbe presentare delle imprecisioni nell'individuazione delle condotte interrate e dei relativi allacciamenti d'utenza.
5. Nel caso di utilizzo di tecnica di perforazione TOC (trivellazione orizzontale controllata), il sottoservizio sarà collocato nella corsia opposta rispetto alla condotta di acquedottistica esistente; inoltre, la quota di posa nella fase orizzontale sarà più profonda di 1,80 m dal piano campagna; in caso di presenza di condotte adduttrici la quota di posa sarà individuata caso per caso.
6. Nel caso di attraversamenti sotto condotte idriche in cemento amianto, queste dovranno essere sostituite, per idoneo tratto definito da CAFC Spa, con eguale tubazione in acciaio.
7. La realizzazione di nuovi manufatti (edifici, pozzetti, cordonate, recinzioni, pali, ecc.) e di nuove linee deve avvenire al di fuori delle zone di servitù delle condotte idriche, rispettando le distanze minime dalla rete di distribuzione e dagli allacciamenti idrici, sia ai fini della sicurezza che ai fini della manutenzione (vedi l'elaborato grafico "INTERFERENZE CON LA RETE IDRICA SCHEMI TIPO").
8. Nel caso di richieste di segnalazione di condotte in proprietà privata allo scopo di stabilire le distanze minime con manufatti di nuova edificazione, installazioni fisse, alberature ad alto fusto, frutteti, vigneti, ecc., si farà riferimento alle distanze minime stabilite nelle servitù formalizzate al momento di posa delle condotte stesse. Se la documentazione inerente alla servitù non fosse reperibile, la distanza minima verrà stabilita da CAFC Spa in base alle caratteristiche della condotta per consentire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Nel caso di interventi di riparazione o sostituzione di condotte idriche, non sanno riconosciuti indennizzi per danni arrecati a manufatti costruiti in corrispondenza delle zone asservite.
10. Nel caso di messa in luce di tubazioni di acquedotto, prima della chiusura degli scavi la ditta esecutrice provvederà al rinterro attorno alla condotta con sabbia lavata e vagliata.
11. È vietata qualsiasi modifica delle reti idriche non eseguita da personale CAFC Spa e/o qualsiasi variazione dell'altezza di ricoprimento delle condotte. Qualora si rendessero necessarie modifiche, le stesse dovranno essere preventivamente concordate con CAFC Spa ed eseguite alla presenza del personale aziendale, le cui istruzioni dovranno essere scrupolosamente rispettate anche per quanto qui non contemplato. I costi di tutte le modifiche sono a carico del richiedente.
12. In caso di danneggiamento e/o interruzione di pubblico servizio, saranno addebitati tutti i relativi costi alla ditta che li ha causati. Per emergenze o guasti contattare il numero verde: 800 903 939 attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
13. Nel caso i lavori prevedano variazioni di quota del piano campagna e comunque in tutti i casi di rifacimento delle pavimentazioni, i chiusini dei manufatti idrici andranno opportunamente portati in quota, sostituendo quelli danneggiati con nuovi chiusini analoghi per dimensione e tipologia a quelli esistenti e previo accordo con CAFC. Variazioni significative del piano campagna

che interessino le reti idriche esistenti andranno opportunamente segnalate a CAFC per consentire un'opportuna valutazione delle azioni da intraprendere.

14. Si diffida la Società Richiedente ad eseguire lavorazioni che non rispettano le prescrizioni sopra riportate.

8. Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, nota prot. GRFVG/GEN n. 399492-A di data 30/05/2025:

[...]

Lungo il confine Sud ed Est si prescrive – in luogo dell'ipotizzata siepe – la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva poli-specifica a sesto d'impianto denso ed irregolare, tramite l'utilizzo di specie ecologicamente compatibili con i luoghi – nel set up d'una boscaglia planiziale spontanea. Si prescrive altresì la manutenzione della boscaglia spontanea già parzialmente presente sul perimetro dell'area adiacente alla linea ferroviaria.

9. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, nota prot. GRFVG/GEN n. 398381-A; nota prot. GRFVG/GEN n. 398377-A e nota prot. GRFVG/GEN n. 398371-A di data 29/05/2025:

[...]

- *in corrispondenza del campo fotovoltaico esecuzione di n. 3 sondaggi di scavo preventivo di dimensione non inferiore a 5x1,5m, sino allo sterile archeologico da realizzare da parte di professionista qualificato ai sensi degli artt. 9bis e 29 del D.Lgs. 42/2004;*
- *durante tutte le operazioni di scavo dovrà essere garantita la sorveglianza continua da parte di operatori archeologici qualificati, senza oneri per questa Amministrazione;*
- *la suddetta attività di sorveglianza archeologica, ai sensi degli artt. 9bis e 29 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere eseguita da operatori in possesso di requisiti di qualificazione specifici nel settore archeologico ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;*
- *le indagini archeologiche dovranno essere eseguite sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, alla quale andrà consegnata – anche in caso di esito negativo – la relativa documentazione entro il termine di 60 giorni dalla fine dei lavori, seguendo le linee guida stabilite dalla Scrivente scaricabili dal sito della SABAP (<https://sabapfvg.cultura.gov.it/attivita/tutela/>) con particolare attenzione alle prescrizioni riguardo la conservazione e consegna dei materiali e all'inserimento della documentazione informatizzata all'interno del sistema RAPTOR (raptor.cultura.gov.it), di cui dovrà essere prodotta ricevuta dell'effettiva registrazione;*
- *l'avvio dei lavori e la tempistica prevista per gli interventi, indicando nominativi e recapiti dalla DL, dell'Impresa e degli operatori archeologici incaricati, dovrà essere comunicato alla scrivente con almeno 15 giorni di anticipo mediante email a sabap-fvg@cultura.gov.it e giorgia.musina@cultura.gov.it;*
- *il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio, per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004.*
- *per la fascia di mitigazione verde pur non rilevando la presenza di vincoli di tutela paesaggistica specifici, in ottemperanza alle previsioni del PPR, si ritiene che il progetto dell'impianto da fonti di energia rinnovabile debba prevedere opere di mitigazione in grado di inserirsi coerentemente all'interno del paesaggio agrario. Tali elementi vegetazionali dovranno:*
 - *essere coerenti con la struttura paesaggistica dell'agro-ecosistema prevedendo il mantenimento del paesaggio agricolo esistente con la conservazione, manutenzione e valorizzazione degli apparati di siepi, delle alberature, dei filari, del minuto sistema idraulico, della viabilità interpodereale evitando configurazioni eccessivamente artefatte e regolari;*
 - *in particolare per i punti di massima visibilità dagli spazi pubblici (es. strade e infrastrutture ferroviarie si raccomanda che le previste schermature vegetali siano realizzate con specie arboree e arbustive autoctone e con assetto naturaliforme aventi caratteristiche di altezza e densità tale garantire il mascheramento dell'impianto;*
 - *si dovranno prevedere modalità e tempi di approvvigionamento degli esemplari al fine di raggiungere efficaci effetti mitigativi nel minor tempo possibile sostituendo eventuali fallanze.*

10. AcegasApsAmga S.p.A., nota prot. GRFVG/GEN n. 398907-A di data 30/05/2025:

[...]

- si prescrive la tracciatura puntuale delle reti in gestione AcegasApsAmga; la tracciatura deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori. In seguito alla tracciatura e relativa verbalizzazione, sarà necessario tenere conto della effettiva posizione delle condotte gas nella realizzazione delle opere;
- ai fini della realizzazione, si ricorda la necessità del rispetto delle norme vigenti. Per le opere che interferiscono con le condotte gas è necessario il rispetto delle norme applicabili (UNI 10576:2018; Legge 6 dicembre 1961 n.1083; Allegato A D.M. 16 aprile 2018 e Allegato A D.M. 17 Aprile 2018);
- si segnala inoltre che l'eventuale modifica del territorio dovrà prevedere l'assenza di manufatti sulla verticale delle condotte, in modo tale da impedire o limitare le attività di manutenzione di competenza AcegasApsAmga;
- nel caso in cui venissero riscontrate effettivamente interferenze con condotte e allacciamenti d'utenza gas si dovrà procedere con scavo tradizionale a mano;
- qualora venga riscontrata presenza di GAS nella zona interessata dai lavori o si verificano dei danneggiamenti alle tubazioni con fuoriuscita di gas è fatto obbligo informare immediatamente AcegasApsAmga attraverso il numero di pronto intervento 800 996 060 e nel contempo l'area deve essere evacuata e presidiata con cessazione di ogni attività lavorativa;
- la tracciatura delle reti e tutti i lavori in prossimità di condotte gas dovranno essere eseguiti previa intesa con il Servizio Conduzione e Manutenzione Gas della Direzione Reti - Energia. A tal riguardo, dovrà essere contattato con congruo anticipo prima dell'inizio dei lavori il referente tecnico AcegasApsAmga di zona (E. Di Gion email: emiliano.digion@acegasapsamga.it e M. Vecchiutti email: mvecchiutti@acegasapsamga.it) al fine di concordare tempi e modalità del sopralluogo preventivo.

11. Comune di Udine, nota prot. GRFVG/GEN n. 398811-A di data 30/05/2025:

[...]

Si sottolinea che la deliberazione esprime parere favorevole esclusivamente a condizione che "il programma di compensazioni ambientali e territoriali non sia inferiore al 3 per cento dei proventi" e venga definita con la ditta una gestione del verde che favorisca la salvaguardia della biodiversità e la tutela degli impollinatori".

12. ARPA FVG, nota prot. GRFVG/GEN n. 395002-A di data 29/05/2025:

[...]

Terre e rocce da scavo:

Per quanto riguarda il materiale da scavo eventualmente prodotto durante i lavori, esso dovrà essere gestito secondo la normativa vigente, ovvero:

- *utilizzato in situ se sussistono i requisiti di cui all'art.185 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ovvero se è dimostrato che tale materiale non risulta contaminato);*
- *utilizzato fuori sito come terre e rocce da scavo rispettando quanto previsto dalla normativa di settore vigente;*
- *gestito come rifiuto e quindi avviato a recupero e/o smaltimento secondo la normativa vigente.*

Art. 9. La Società autorizzata alla costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse, a pena della decadenza del presente provvedimento, è tenuta ad iniziare i lavori entro tre anni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento e a ultimarli entro due anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà della Società titolare del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale.

Art. 10. La Società autorizzata alla costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori corredata da quanto previsto al successivo

articolo 16 (idonee garanzie finanziarie a fronte degli obblighi di demolizione e rimessa in pristino), indicando gli estremi degli atti, al Servizio regionale competente in materia di energia e ai seguenti Enti, Società e Strutture regionali che si sono espressi in sede di Conferenza di Servizi:

- Comune di Udine;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale per i Servizi Territoriali - Divisione VI - Ispettorato Territoriale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto;
- Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco;
- Comando militare esercito FVG;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;
- ARPA F.V.G.;
- Snam Rete Gas S.p.A.;
- Terna Rete Italia S.p.A.;
- Insiel S.p.A.;
- CAFC S.p.A.;
- Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica;
- AcegasApsAmga S.p.A.

Art. 11. Alla fine dei lavori la Società autorizzata alla costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovrà dare formale comunicazione dell'ultimazione dei lavori medesimi ai Soggetti di cui all'articolo precedente. La Società dovrà comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione e i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti.

Art. 12. In base a quanto definito ai sensi dell'art.8, comma 2 lettera b) della L.R. 2/2025, il Titolare della presente Autorizzazione è tenuto a ottemperare all'articolo 8 della Legge regionale n. 2 del 04/03/2025 recante "Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale", con riferimento all'articolo 5 comma 1 lettera i), come segue:

- a) Sono dovute, ai fini del previsto rilascio dell'Autorizzazione unica energetica, misure compensative ambientali e territoriali ai sensi del DM 10/09/2010, quantificate nella presente Conferenza di servizi in misura pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
- b) Tali compensazioni annuali sono dovute a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e fino alla sua dismissione;
- c) Il titolare dell'autorizzazione unica dovrà, in base al proprio bilancio consuntivo annuale, accantonare annualmente una quota pari al 3% di quanto ha percepito dalla vendita dell'energia elettrica, da destinarsi alla realizzazione delle misure compensative che eseguirà il Comune;
- d) Il Comune eseguirà le opere di compensazione, di cui al punto successivo, e sarà ricompensato dal titolare dell'Autorizzazione unica della quota accantonata, a fronte della rendicontazione delle somme spese per l'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale progettazione;
- e) Il Comune è tenuto a realizzare le opere compensative sul proprio territorio comunale, correlate alla mitigazione degli impatti riconducibili all'impianto, con finalità di riqualificazione del paesaggio e di miglioramento ambientale. Sono interventi realizzabili quelli rientranti nella seguente casistica esemplificativa ma non esaustiva (ovvero interventi affini per tipologia):
 - riqualificazione illuminazione pubblica, anche per piste ciclabili;
 - efficientamento energetico di edifici pubblici;

- impianti fotovoltaici su edifici pubblici esistenti su superfici già antropizzate/urbanizzate;
 - impianti pubblici di reti di teleriscaldamento;
 - infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica;
 - sistemazione di boschi;
 - ripristino di piste forestali;
 - progetti di miglioramento ambientale ai fini faunistici di aree protette;
 - realizzazione di percorsi d'accesso a aree archeologiche;
 - realizzazione di piste ciclabili e pedonali;
 - parchi urbani;
 - riqualificazione di aree compromesse e/o degradate;
 - interventi di riqualificazione vegetazionale a carattere ecosistemico;
 - interventi di mitigazione ambientale di infrastrutture stradali;
 - interventi di riqualificazione di monumenti e ambienti pubblici;
- f) Le compensazioni possono essere altresì oggetto di una successiva apposita convenzione tra il Comune e il titolare dell'Autorizzazione unica, che può prevedere anche termini diversi rispetto a quelli dei punti precedenti, fermo restando quanto previsto al punto 1. (devono essere inalterati la percentuale del 3% e le finalità del DM 10/09/2010).

Art. 13. La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità del Soggetto titolare, nonché in piena salvaguardia e impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente al Soggetto titolare della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritengono danneggiati.

Art. 14. La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino al momento in cui venga meno per qualsiasi ragione la titolarità sulle aree interessate dagli impianti, ovvero fino alla data della dismissione in via definitiva di cui all'articolo seguente.

Art. 15. La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa deve essere comunicata dalla Società autorizzata alla realizzazione dell'impianto alla Regione e al Comune di Udine. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 90 giorni alla comunicazione di dismissione ovvero di ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tali termini il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui all'articolo successivo.

Art. 16. La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione e esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere e infrastrutture connesse, o il soggetto subentrato per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per qualunque causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003 e dell'art. 23, comma 2 della L.R. 19/2012, a propria cura e spese, alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate. L'obbligo della rimozione delle opere e della messa in pristino dei luoghi non riguarda l'impianto di rete per la connessione dal momento in cui l'impianto di rete entrerà a far parte della rete di proprietà del gestore di rete. Resta salvo l'obbligo di mettere a disposizione del Comune di Udine, prima dell'inizio dei lavori, idonee garanzie finanziarie a fronte degli obblighi di demolizione e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.

Art. 17. Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione e esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto dovrà essere comunicata, da parte degli interessati obbligati in solido, al Servizio regionale competente in materia di energia. Il soggetto a cui verrà volturata l'autorizzazione subentrerà in tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro previsto dal presente provvedimento.

Art. 18. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 19. La presente autorizzazione unica è redatta in formato digitale e sottoscritta digitalmente dal Direttore di Servizio. Il provvedimento è inviato alla Società titolare e a tutti gli Enti e Società coinvolti che hanno partecipato al procedimento. Gli elaborati tecnici di progetto, firmati digitalmente dal Direttore di Servizio sono inviati a Tecno.energy S.r.l., e-distribuzione S.p.A. e al Comune di Udine.

Art. 20. La vigilanza urbanistica in materia di opere abusive o difformi, ai sensi delle vigenti norme, è in capo al Comune territorialmente competente.

Art. 21. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- ing. Elena Caprotti -

[FIRMATO DIGITALMENTE]

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
 - COMUNE DI UDINE - U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO / protocollo@pec.comune.udine.it
- Data invio: 05/12/2025
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - GIUNTA REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (grfvgr_friuve)
- Protocollo in uscita: grfvgr/2025/0848258
- Oggetto: EN 2465.1 - TECNO.ENERGY SRL - TRASMISSIONE DECRETO. - Art. 12 L.R. 19/2012. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e del relativo impianto di rete di potenza nominale 5.999,48 kWp denominato "Udine Beivars Ovest" nel Comune di Udine, con opere di connessione alla rete elettrica nel comune di Tavagnacco.
- Documenti interni:
 - EN 2465.1 - TRASMISSIONE DECRETO.PDF
27FAB617B8B079F63CA20E840249EF8A0FCCE7E4C62DC19F19EA6E92381B29EC
 - EN 2465_1 - DECRETO TECNO_ENERGY [1.0].PDF
AF022ED8F69D15D7DDCB82F15DE148D8A2EB69BE0934E5DCCDB31A8911FCA54D